



17465/09

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Impianti
radiodiffusione,
concessione,
giurisdizione

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 16820/2007

Dott. VINCENZO CARBONE - Primo Presidente -

Cron. 17465

Dott. PAOLO VITTORIA - Presidente di sezione -

Rep. 5316

Dott. ANTONINO ELEFANTE - Presidente di sezione -

Ud. 07/04/2009

Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -

PU

Dott. GIUSEPPE SALME' - Consigliere -

Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -

Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -

Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -

Dott. FILIPPO CURCURUTO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 16820-2007 proposto da:

TELERITMO TR S.R.L., (02111470122), in persona del

legale rappresentante pro-tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA B. BELOTTI 55, presso lo

studio dell'avvocato AVERSANO ETTORE, che la

rappresenta e difende unitamente all'avvocato CISARO

LUISA, giusta delega a margine del ricorso;

ricorrente

2009

385

contro

ELFEMEDIA S.P.A (05148091001) QUALE PROPRIETARIA
DELL'EMITTENTE RADIOFONICA RADIO CAPITAL, DISCO RADIO
S.R.L. (GIA' STUDIO ZETA DISCORADIO S.R.L.), RBC S.R.L.
(GIA' RADIO BERGAMO CENTRO S.R.L.), in persona dei
rispettivi legali rappresentanti pro-tempore,
collettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALESSANDRIA 129,
presso lo studio dell'avvocato GUGLIELMETTI BRUNO, che
li rappresenta e difende unitamente all'avvocato COLOMBO
VALERIA, giusta delega a margine del controricorso;

- **controricorrenti** -

nonchè contro

RETE VARESE S.R.L.;

intimata

avverso la sentenza n. 1702/2006 della CORTE D'APPELLO
di MILANO, depositata il 01/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/04/2009 dal Consigliere Dott. FILIPPO
CURCURUTO;

uditi gli avvocati Ettore AVERSANO, Valeria COLOMBO;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.
DOMENICO IANNELLI che ha concluso per il rigetto del
ricorso (ago).

Svolgimento del processo

Le società Elmedia s.p.a., Studio Zeta Discoradio S.r.l. (ora Discoradio S.r.l.) Radio Bergamo Centro (ora RBC S.r.l.) hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio la Teleritmo TR Srl, chiedendo che, accertato il loro diritto esclusivo quali esercenti di impianti di radio diffusione, in quanto legittime concessionarie, fosse inibito alla convenuta di interferire con le loro trasmissioni, con condanna generica della stessa al risarcimento dei danni.

Le società esponevano che le interferenze ad opera della Teleritmo, verificatesi nel 1992 e poi cessate a seguito di provvedimento cautelare, erano riprese nel 1999, e, dopo la disattivazione dell'impianto per ordine del giudice, erano nuovamente ricominciate nel settembre 2000.

La convenuta si costituiva resistendo. Eccepeva anzitutto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia fra titolari di concessione ministeriale. Rivendicava il proprio diritto a trasmettere e negava ogni interferenza. Interveniva in causa anche l'emittente Rete Varese S.r.l., lamentando anch'essa interferenze da parte di Teleritmo e chiedendo l'emissione di pronuncia inibitoria e la condanna della convenuta al risarcimento del danno.

Il Tribunale, ritenuta la propria giurisdizione, accertava che le società attrici, quali titolari di concessioni ministeriali, avevano diritto esclusivo di trasmettere nelle rispettive aree con gli impianti in uso, conformi alle caratteristiche tecniche autorizzate. Accertava inoltre che l'impianto della convenuta era stato modificato nel corso degli anni senza autorizzazione ed era stato inattivo per lunghi periodi in particolare dal 1992 al 1996 e, soprattutto, da quest'ultimo anno al 1999. Escludeva quindi che a favore della convenuta fosse configurabile un diritto collegato ad un asserito "preuso" fin dal 1975. Disponeva, per la assoluta incompatibilità tecnica fra gli impianti delle parti, la definitiva disattivazione di quello della Teleritmo e condannava quest'ultima in via generica al risarcimento del danno in favore delle attrici. Accertava infine interferenze sul canale della società Rete Varese, che qualificava come illeciti extracontrattuali, riconoscendo all'intervenuta il risarcimento del danno in € 2500. Addossava poi a Teleritmo i costi della c.t.u. e le spese di lite.

La Corte d'Appello di Milano, accogliendo parzialmente l'appello di Teleritmo ha respinto la domanda di definitiva disattivazione dell'impianto nonché tutte le domande della intervenuta. Ha interamente compensato le spese di entrambi i gradi fra quest'ultima e Teleritmo confermando per il resto la sentenza di primo grado, e condannando Teleritmo alle spese del giudizio di appello.

La Corte territoriale è pervenuta a questa decisione per ragioni così riassumibili.

La situazione giuridica soggettiva posta dalle parti attrici a fondamento del diritto azionato è costituita dalla autorizzazione, prevista dalla legge 223 del 1990 in favore delle emittenti private, alla prosecuzione dell'esercizio degli impianti già in funzione in attesa del piano nazionale di assegnazione delle frequenze. Su tale base normativa, il fatto posto a fondamento della domanda è

che la Teleritmo, anch'essa titolare di analoga situazione soggettiva, non aveva esercitato il proprio impianto in modo continuativo sicché, secondo l'ordinario criterio del preuso, doveva risultare soccombente.

Poiché la menzionata autorizzazione non implica un vero e proprio rapporto concessorio nel quale il giudice amministrativo debba giudicare gli aspetti valutativo discrezionali, la causa resta una controversia fra privati circa l'uso delle frequenze senza coinvolgere i loro rapporti con una pubblica amministrazione. Né, in contrario, vale la circostanza che le parti abbiano chiesto la disattivazione degli impianti, poiché il petitum effettivo è costituito dall'ordine di cessare ogni turbativa e la richiesta di disattivazione sottolinea solo l'esigenza, che, ove necessario, detto ordine sia articolato in modo idoneo ad assicurare tale risultato.

Sotto tale profilo mentre va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione va riformata la sentenza laddove essa ha ordinato la definitiva disattivazione dell'impianto dell'appellante, trattandosi di pronunzia estranea ai poteri del giudice ordinario perché attinente alla materia delle modifiche impiantistiche e perché, in ogni caso, una volta emesso l'ordine di cessare ogni turbativa dell'altrui prevalente diritto di trasmettere su una determinata frequenza in un determinato ambito territoriale, le determinazioni circa la condotta da adottare per osservare il divieto sono rimesse al destinatario dell'ordine. Né, peraltro, l'incompatibilità fra le trasmissioni della convenuta e quelle delle parti attrici significa assoluta incompatibilità di qualsiasi attività dei relativi impianti.

Deve considerarsi accertato che dal 1996 al 1999 Teleritmo non ha concretamente esercitato il diritto a suo tempo acquisito. Infatti dalla inibitoria del 1992 fino al 1999 Teleritmo non ha realizzato un'effettiva programmazione ricevibile dai potenziali utenti, anche ad ammettere, come essa afferma, che non abbia mai spento l'impianto. Ai fini dell'esercizio dell'attività rileva la natura del segnale eventualmente trasmesso, il quale, se troppo debole e perciò completamente inefficace, non configura un esercizio del diritto di utilizzazione della frequenza autorizzata. Questa regola subisce una limitazione nel caso di mancata utilizzazione per circostanze contingenti e limitate nel tempo, ma ciò nel caso concreto non si è verificato perché, una volta che l'inibitoria del 1992 contro Teleritmo è risultata caducata dall'ordinanza emessa nel 1996 dal Tribunale di Milano, gli ulteriori tre anni di silenzio del segnale e di mancata programmazione dimostrano che non si è trattato di una scelta obbligata o contingente.

Poiché la continuità dell'esercizio costituisce requisito indispensabile per la configurabilità del preuso, la consapevole ripresa delle trasmissioni dopo il suddetto periodo di inattività volontaria, e la turbativa alle trasmissioni delle concorrenti, accertata e del pari consapevole, configura concorrenza sleale in danno delle attrici.

La brevità del periodo di turbativa non esclude la presenza di un danno patrimonialmente apprezzabile, da quantificare peraltro in separata sede. La sostanziale soccombenza di Teleritmo nel rapporto con le attrici originarie comporta la conferma della statuizione di primo grado circa le spese di lite alle quali accede anche l'IVA come per legge, nonché la condanna alle spese del grado.

Va accolto invece l'appello contro la Rete Varese s.r.l., essendo stata esclusa la presenza di qualsiasi disturbo nei confronti di quest'ultima emittente. La particolarità della vicenda e la natura del conflitto fra Teleritmo e Rete Varese suggeriscono una compensazione integrale delle spese di lite di entrambi gradi fra le parti.

Di questa sentenza Teleritmo chiede la cassazione sulla base di sette motivi di ricorso. L'intimata Rete Varese non ha svolto attività difensiva. Le altre società intimate resistono con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso denunciando difetto di giurisdizione del g.o.- violazione dell'art. 1, comma 5, della legge 122/98 e dell'art. 7 della legge 205/2000 la ricorrente addebita alla sentenza impugnata di aver affermato la giurisdizione del giudice ordinario sulla base della legge 223 del 1990 ignorando le successive leggi appena cit., che hanno devoluto al giudice amministrativo le controversie tra emittenti titolari di concessioni ministeriali, e formula un quesito con il quale chiede a questa Corte di dire "se la competenza in caso di controversie tra emittenti di telecomunicazioni titolari di concessioni amministrative sia stata demandata in base all'attuale normativa alla competenza esclusiva del giudice amministrativo".

Il motivo è infondato.

La controversia, avendo ad oggetto l'accertamento del diritto delle attuali controricorrenti ad esercitare la radiodiffusione sonora senza subire interferenze da parte dell'attuale ricorrente, a far cessare tali interferenze e ad ottenere il risarcimento del danno da illecita attività concorrenziale, è devoluta alla cognizione del giudice ordinario.

Come affermato da queste Sezioni unite in casi analoghi, si tratta di controversia non rientrante né nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo né in quella esclusiva, poiché non si verte in tema di pubblici servizi, bensì di attività commerciali svolte da imprese private in regime di concorrenza (Cass. Sez.un. 22647/2007; v.analogamente, Sez. Un. 20315/2006, nel senso che la riserva al giudice amministrativo della cognizione delle cause in materia di concessioni di beni e servizi pubblici, riguarda le controversie promosse nei confronti della pubblica amministrazione e non quelle fra privati ancorché estese al contenuto od alla

legittimità del provvedimento che abbia consentito ad uno di essi di svolgere l'attività che l'altro ritiene lesiva del proprio diritto; v. anche Sez. Un. 11621/1997 secondo la quale la legge 6 agosto 1990, n. 223, pur sottoponendo l'esercizio della radiodiffusione e telediffusione da parte di soggetti diversi dalla concessionaria pubblica al conseguimento di apposita concessione (art. 16), consente a coloro che, alla data della sua entrata in vigore, si trovassero a gestire impianti radiotelevisivi, la prosecuzione di tale attività (pur se condizionata, ex art. 32, alla presentazione della domanda per il rilascio della predetta concessione), attraverso l'introduzione dell'istituto della autorizzazione provvisoria, che, "quoad iurisdictionis", non può essere in alcun modo equiparata alla ricordata concessione di cui all'art. 16, implicante rapporti tra ente concedente e privati necessariamente devoluti alla cognizione del giudice amministrativo, attesi gli aspetti valutativo - discrezionali ad essa sottesi. Né il secondo comma dell'art. 32 della legge citata ha inteso introdurre, "in subiecta materia", una riserva di intervento (ed una conseguente riserva di giurisdizione in via esclusiva in favore del giudice amministrativo) al Ministero delle Poste e telecomunicazioni, con la conseguenza che la controversia insorta tra soggetti privati, ed avente ad oggetto il cd. "preuso" delle frequenze radiotelevisive, deve ritenersi tuttora devoluta alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria; nello stesso senso, v. ancora Cass. 20197/2004).

Con il secondo motivo di ricorso denunciando violazione dell'articolo 1140 codice civile si addebita alla sentenza impugnata di aver ritenuto che l'abbassamento di potenza dell'impianto, pur sempre funzionante, fosse qualificabile come perdita del possesso, senza considerare la permanenza del segnale e la continuazione delle emissioni, nonché l'esclusione di ogni volontà abdicativa dei propri diritti da parte di Teleritmo, date le ragioni contingenti della riduzione.

Si addebita inoltre alla sentenza impugnata di aver affermato che Teleritmo avesse abbandonato o perduto il possesso dell'impianto sulla base della sola astensione dall'esercizio dello stesso, senza considerare che ciò non sarebbe stato sufficiente, permanendo l'animus possidendi quando, come nella specie, il possessore possa sempre ripristinare l'esercizio del possesso, ed occorrendo che l'animus derelinquendi risulti univocamente esteriorizzato.

Il motivo si conclude con un quesito nel quale si chiede alla Corte di dire "se la rinuncia e la perdita del possesso e/o dell'uso possano essere presunti da una semplice inattività e mancato utilizzo del titolare del diritto di uso o se occorra invece anche la prova certa della dimostrazione di una univoca manifestazione di volontà abdicativa e la perdita dell' animus possidendi"

Con il terzo motivo di ricorso è denunciata motivazione omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria su un punto decisivo della controversia, ossia sul preuso della frequenza attribuito alle attrici.

Si addebita alla sentenza impugnata di aver accertato il preuso da parte delle tre emittenti senza aver verificata la priorità delle loro trasmissioni sulle frequenze controverse ma solo sulla base dell'ascritto mancato utilizzo di tali frequenze da parte della ricorrente per circa tre anni, senza considerare la circostanza, decisiva perché incompatibile con la volontarietà della non utilizzazione volontaria, che tale intervallo era dovuto ad un provvedimento cautelare del Tribunale di Milano della cui successiva perenzione non era stata data alla Teleritmo alcuna comunicazione.

Si addebita inoltre alla sentenza impugnata di aver considerato equivalente a spegnimento dell'impianto la sua utilizzazione a potenza ridotta, peraltro conseguente ad un provvedimento cautelare provvisorio.

Si rileva infine l'illogicità del riconoscimento della tutela possessoria a favore delle originarie attrici senza prova del preuso da parte di queste ultime.

Con il quarto motivo di ricorso è denunciata violazione dell'articolo 1170 codice civile con riferimento alla decadenza delle attrici dalla proposizione della domanda di cessazione delle turbative per decorrenza del termine di legge.

Si addebita alla sentenza impugnata di non aver considerato che le attrici erano decadute dalle domande di manutenzione da esse proposte per intervenuto decorso dell'anno, visto che esse stesse avevano ammesso di esser state interferite sin dal mese di aprile 1999, così reagendo a tali interferenze a distanza di quasi due anni.

Il motivo si conclude con un quesito nel quale si chiede alla corte di dire "se l'acquiescenza per quasi due anni da parte delle attrici all'uso e all'utilizzo con la potenza denunciata del segnale da parte di Teleritmo, acquiescenza ammessa e riconosciuta dalle stesse attrici, abbia comportato la loro decadenza dalla proposizione della domanda di cessazione delle turbative ed abbia riportato la situazione tra gli emittenti, in relazione all'uso ed al preuso, alle origini"

Questi tre motivi, fra loro connessi, possono essere trattati congiuntamente.

Le censure formulate nel secondo e nel quarto motivo si fondano sul presupposto che la controversia riguardi la tutela di una situazione possessoria sulle frequenze utilizzate dalle parti, mentre, per quanto risulta dalla sentenza impugnata, essa ha ad oggetto il diritto delle parti all'uso di tali frequenze secondo il particolare regime della legge 223/90, il cui l'art. 32, rubricato come "Autorizzazione alla prosecuzione nell'esercizio" dispone al comma 1 che "I privati, che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale e i connessi collegamenti di telecomunicazione, sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti stessi, a condizione che abbiano inoltrato domanda per il rilascio della concessione di cui all'art. 16 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al rilascio della concessione stessa ovvero fino alla reiezione

della domanda e comunque non oltre settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

Ma il titolare di impianto di trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale, il quale, anche senza autorizzazione dell'amministrazione, utilizza di fatto e con preuso una certa banda di frequenza, è portatore, nei confronti di altro privato che, anch'esso privo di autorizzazione, interferisca sulla frequenza stessa, di posizioni soggettive tutelabili davanti al giudice ordinario, sia in sede possessoria che petitoria (Cass. Sez.un.549/1994; v. anche Cass. 7533/2000). Quindi poiché la sentenza, pur facendo talvolta cenno anche a profili possessori della vicenda, ha in sostanza ritenuto che la controversia avesse carattere petitorio, essa ha coerentemente tralasciato di applicare norme conseguentemente non rilevanti.

Quanto alle censure formulate nel terzo motivo, secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di trasmissioni radiofoniche private in ambito locale, il "preuso" di un determinato canale o frequenza, quale situazione di fatto tutelabile anche in via possessoria nel conflitto fra più emittenti, va individuato prendendo in considerazione non soltanto il dato temporale dell'inizio di dette trasmissioni, ma anche l'ambito spaziale nel quale le medesime possono essere ricevute. (Cass. 2004/12278; conf. 1991/9901).

Ciò premesso, va notato come il giudice di merito abbia accertato che mentre nell'anno 1990 le parti, in relazione all'uso delle rispettive frequenze, erano da considerare in posizione di pari diritto, dal 1992 al 1999, e, in particolare dal 1996, pur dopo la perdita di efficacia del provvedimento cautelare concesso alle controparti, non vi era stata da parte di Teleritmo alcuna emissione di segnale effettivamente ricevibile, e come tale accertamento di fatto, non sindacabile in questa sede, segua le linee della giurisprudenza appena richiamata, dalla quale emerge che l'ambito di concreta ricevibilità del segnale è elemento determinante ai fini del preuso.

Va poi notato che la questione della conoscenza della intervenuta caducazione del provvedimento cautelare non risulta trattata nella sentenza, e che il ricorso – ove si legge solo che tale circostanza sarebbe stata ammessa e riconosciuta da Elcmedia nella citazione introduttiva- non indica in qual modo il giudice di appello ne sia stato specificamente investito, sicché la censura va considerata inammissibile (v. per tutte, fra le molte, Cass. 3664/2006)

Infine, la questione della prova del preuso da parte delle attuali contro ricorrenti è questione di fatto, risolta dalla Corte di merito attraverso la già richiamata considerazione sulla situazione esistente nel 1990 al momento della entrata in vigore della legge n. 223, valendo tale rilievo a segnalare la situazione di effettivo esercizio dei rispettivi impianti da parte di entrambe le parti.

Con il quinto motivo di ricorso è denunciata violazione dell'articolo 91 c.p.c.- violazione del principio della soccombenza che prevede la condanna alle spese.

Si addebita alla sentenza impugnata di aver violato il principio della soccombenza non condannando la Rete Varese alle spese in favore di Telcritmo, ma disponendone con motivazione illogica ed erronea la compensazione.

Con il quesito di diritto si chiede alla Corte di dire "se sia sindacabile in sede di legittimità la violazione del divieto posto dall'articolo 91 c.p.c. in caso di soccombenza totale"

Il motivo è infondato.

Queste Sezioni Unite risolvendo il contrasto di giurisprudenza manifestatosi sull'argomento hanno recentemente stabilito che nel regime anteriore a quello introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a) della legge 28 dicembre 2005 n. 263 - regime al quale *ratione temporis* si deve far riferimento nel caso di specie - il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese "per giusti motivi" deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l'obbligo del giudice anche allorché le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come - a titolo meramente esemplificativo - nel caso in cui si dà atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisa, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali (Cass. Sez.un. 2008/20598).

Nel caso di specie il richiamo alla particolarità della vicenda e alla natura del conflitto fra Telcritmo e Rete Varese, valutato alla luce dell'intero contenuto della sentenza, vale a sottolineare da un lato il diverso esito del giudizio di appello rispetto al primo grado e dall'altro la più limitata portata della controversia, rispetto a quella che aveva opposto Telcritmo alle altre parti. Si tratta quindi di una motivazione non meramente apparente o tautologica e perciò idonea a sostenere la disposta compensazione.

Con il sesto motivo di ricorso è denunciata violazione del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633.

Si addebita alla sentenza impugnata di aver confermato la statuizione del primo giudice che aveva erroneamente liquidato l'IVA in favore delle attrici, benché essendo le stesse società dotate di partita IVA non competesse a loro favore alcuna rifusione di tale onere fiscale.

Il motivo si conclude con un quesito nel quale si chiede alla Corte di dire " se l'IVA, onere fiscale che consegue alla parcella emessa dal professionista a carico di società titolari di partita IVA che ricevono ed emettono fatture possa o meno esser liquidata e posta a carico della parte soccombente".

Il motivo è infondato.

La giurisprudenza di questa Corte ritiene infatti che il principio per cui tra le spese processuali, che il soccombente deve al vincitore, rientra anche la somma dovuta da quest'ultimo al proprio difensore a titolo di IVA, non subisce deroghe, in sede di provvedimento di condanna alle spese, per la circostanza che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione la somma al detto titolo dovuta al proprio difensore, rilevando per contro tale deducibilità in sede di esecuzione, posto che la condanna al pagamento dell'IVA in aggiunta ad una data somma dovuta al soccombente per rimborso dei diritti e onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva.(Cass. 2007/6974; conf. 2000/9730).

Con il settimo motivo di ricorso è denunciata ancora violazione all'articolo 91 c.p.c. Si addebita alla sentenza impugnata di non aver provveduto ad un nuovo regolamento delle spese processuali pur avendo riformato parzialmente la sentenza di primo grado, con rigetto della domanda di disattivazione dell'impianto proposta dalle attrici.

Il motivo si conclude con un quesito nel quale si chiede alla Corte di dire "se il giudice di secondo grado che abbia riformato in parte la sentenza di primo grado accogliendo in parte l'appello debba provvedere di conseguenza anche a riformare la sentenza di primo grado in relazione alle spese di giudizio".

Il motivo è infondato.

Il giudice di appello ha confermato tutte le statuizioni della sentenza di primo grado non esplicitamente riformate, e quindi anche quelle concernenti le spese, sicché non ha omissis di pronunciare sulle stesse, ma ha semplicemente mantenuto ferma, condividendola, la statuizione assunta al riguardo dal primo giudice, così addossando le spese alla parte risultata – in misura ampiamente prevalente- soccombente e dunque muovendosi nei limiti dell'art. 91 c.p.c. che vieta di addossare le spese alla parte interamente vittoriosa.


In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese nei confronti delle parti resistenti. Nulla per le spese nei riguardi della Rete Varese s.r.l. rimasta intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alle spese in favore delle parti resistenti, liquidate in € 200 per esborsi e € 5000 per onorari, oltre ad IVA, C.P.A. e spese generali; nulla per le spese nei confronti della Rete Varese s.r.l.


Roma 7 aprile 2009

Filippo Curcuruto est.



Vincenzo Carbone Presidente

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista



Depositata in Cancelleria



oggi, 28 LUG. 2009

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

